

QUESITO n. 6 del 30/11/2020

È pervenuto a questo Ente Aggiudicatore il quesito testualmente riportato:

<<Con riferimento al gruppo di lavoro di verifica, si chiede conferma che i relativi curricula da produrre non rientrano nel conteggio delle facciate per la relazione al Criterio B) - Caratteristiche metodologiche.

Con riferimento al gruppo di lavoro di verifica, si chiede conferma della possibilità di inserire nel gruppo di verifica, quale Esperto in Coordinamento della Sicurezza nei Cantieri ai sensi del D.Lgs 81/2008, un professionista avente competenza attestata da esperienza ultraventennale in possesso di laurea magistrale (cinque anni) in Architettura non abilitato e non iscritto all'ordine professionale. Detto professionista ai sensi e per gli effetti della legge 4 del 14 gennaio 2013, è abilitato quale Coordinatore della Sicurezza (per il progetto e in fase di esecuzione) fin dall'anno 1996 ed in regola con gli aggiornamenti periodici previsti ai sensi dell'Allegato XIV del D.Lgs 81/2008. >>

A tale richiesta di chiarimenti è stata data la risposta testualmente riportata:

<< Si riscontra il quesito richiamato in oggetto per confermare che per i *curricula*, richiesti ai fini della descrizione della struttura di *project management* dedicata che farà da interfaccia con la stazione appaltante, non sono previsti limiti di pagine e che pertanto essi non vengono computati nel conteggio delle facciate massime consentite per la relazione afferente al Criterio B) - Caratteristiche metodologiche.

Relativamente al gruppo di lavoro di verifica si precisa che il paragrafo 7.4 del disciplinare di gara richiede che il concorrente debba disporre di un Gruppo di Lavoro di Verifica composto da non meno di 5 (cinque) tecnici abilitati ed iscritti negli albi professionali di appartenenza da non meno di 5 anni rispetto alla data di pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti.

Da quanto sopra precisato, pertanto, discende che non è consentito ai concorrenti inserire nel gruppo di verifica un professionista, che pur avendo competenza attestata da esperienza ultraventennale ed in possesso di laurea magistrale (cinque anni) in architettura, non ha conseguito la relativa abilitazione all'esercizio della professione e non risulta iscritto nel relativo albo professionale>>.